



Comune di Fondi

Provincia di Latina

REGOLAMENTO COMUNALE “ PARI OPPORTUNITA’ E PARITA’ DI GENERE”

Art. 1 – Istituzione e finalità

1. In attuazione del principio di parità stabilito dall’art.3 della Costituzione Italiana dalle leggi di parità e pari opportunità nazionali ed internazionali, visti i principi della parità, sanciti dai vari Trattati europei, in conformità con quanto stabilito dalla Legge Regionale del 30.12.1987 n. 62, e nel rispetto dell’articolo 32 dello Statuto Comunale è istituita la Commissione per le Pari Opportunità-Parità di genere.
2. Il principio della parità non osta al mantenimento o all’adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato.
3. La Commissione è un organo permanente, che si propone di favorire l’effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e di parità tra i cittadini, in conformità con i principi contenuti nella L.R. del 23.02.1987 n. 14.
4. La Commissione opera mediante l’attuazione di “azioni positive” (legge 10/04/1991-D.LGS n. 226/2003) che possano contribuire a rimuovere gli ostacoli che costituiscono disparità diretta e/o indiretta nei confronti di tutte le vittime di discriminazione; all’informazione e sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulla parità di genere; ad esprimere pareri di indirizzo generale sul tema delle parità, a favorire le condizioni di riequilibrio della rappresentanza tra uomo e donna in tutti gli ambiti presenti sul territorio.
5. La Commissione ha sede nel palazzo comunale ed è organo consultivo e propositivo del Consiglio Comunale e della Giunta.

Art. 2 – Composizione e funzionamento

1. In ordine all’istituzione ed al quorum costitutivo e deliberativo, la Commissione Pari Opportunità segue le norme previste disciplinanti le Commissioni Consiliari Permanenti.

Art. 3 – Compiti

1. La Commissione Consiliare, al fine di contrastare ogni forma di discriminazione contro chiunque venga perpetrata; affronta oltre alle tematiche attribuite ai propri ambiti, le problematiche per il perseguimento delle sue finalità. Di seguito vengono riportate in maniera non esaustiva alcune competenze:
 - a. avanza proposte per la predisposizione dei piani di “azioni positive” tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro - art.48 del Codice delle Pari Opportunità;
 - b. lavora per favorire l’accesso delle donne nel mercato del lavoro, per incrementare le opportunità di formazione e di progressione professionale, con particolare riferimento a quelle attività lavorative e professionali in cui la presenza femminile è più carente, nonché per promuovere azioni positive di sostegno all’imprenditoria femminile ai sensi dell’art. 52 del Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna;
 - c. promuove progetti ed interventi nel mondo della scuola per educare le nuove generazioni al riconoscimento ed alla valorizzazione della differenza di genere, eliminando gli stereotipi sessisti presenti nella comunicazione scritta, orale e mass-mediale;
 - d. vigila sull’applicazione, da parte dei soggetti pubblici e privati, che vi sono tenuti, al rispetto delle leggi relative alla parità tra uomo e donna, promuovendo iniziative per superare i casi rilevati di discriminazione illegittima o violazione delle leggi di parità;
 - e. attraverso gli Uffici del Comune, attua iniziative che consentono agli uomini ed alle donne, di poter conciliare i tempi di lavoro, la cura della famiglia, il proprio impegno culturale e sociale promuovendo in particolare la conoscenza della normativa in materia di Tutela e sostegno della maternità e paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché la normativa inerente “Misure a sostegno della flessibilità di orario” di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, ai sensi degli artt. 50 e 51 del Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna;
 - f. promuove forme di solidarietà, di cooperazione e di collaborazione verso i soggetti discriminati presenti sul territorio;
 - g. promuove azioni che rendano realizzabile un maggior impegno politico delle donne, favorendo il loro inserimento e la loro nomina nella rosa dei candidati politici

- locali, provinciali, regionali, nazionali, in particolare promuove e sostiene la presenza delle quote rosa nelle nomine di competenza;
- h. promuove e favorisce lo sviluppo della cultura della genitorialità e della solidarietà fra generazioni, riconoscendo nel rapporto positivo fra le differenti generazioni un elemento necessario per la crescita umana e sociale dell'intera comunità;
 - i. favorisce lo sviluppo di interventi che vanno a potenziare e valorizzare i servizi che svolgono azioni direttamente volte alla rimozione di situazioni di bisogno della persona umana e della collettività sociale;

Art. 4 – Gruppi di lavoro

1. La Commissione, relativamente ad argomentazioni particolari e meritevoli di approfondimenti tecnici specifici, può istituire gruppi di lavoro a cui possono partecipare dietro invito del/della Presidente, esperti esterni e/o cittadini che abbiano esperienze o conoscenze documentate in merito agli argomenti affrontati.
2. Ogni gruppo di lavoro costituito, se necessario, partecipa ai lavori della Commissione esclusivamente per le finalità per cui è stato istituito.

Art. 5 – Trasparenza

Le attività svolte, le conoscenze e le esperienze e ogni altro elemento informativo, documentale, tecnico e statistico sui temi di competenza, sono portate a conoscenza del personale addetto e di ogni altro soggetto interessato, mediante la pubblicazione nell'area del sito web dell'Ente che ne cura la gestione e l'aggiornamento.

Indice

Art. 1 – Istituzione e finalità	Pag. 1
Art.2 – Composizione e funzionamento	Pag. 1
Art.3 – Compiti	Pag. 2
Art.4 - Gruppi di lavoro	Pag. 3
Art.5 – Trasparenza	Pag. 3